



## COMUNICATO UFFICIALE N. 210/L 26 FEBBRAIO 2020

210/493

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 166 A della F.I.G.C., pubblicato in data 25 Febbraio 2020:

Comunicato Ufficiale n. 166 A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica del comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

**Publicato in Firenze il 26 Febbraio 2020**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 90 <i>sexies</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi</b></p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.</p> <p>2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.</p> <p>3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.</p> <p>4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 90 <i>sexies</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi</b></p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.</p> <p>2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.</p> <p>3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti <b>tre</b> devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, <b>uno deve</b> aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.</p> <p>4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..</p>	<p>5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..</p>
<p>6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.</p>	<p>6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.</p>
<p>7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.</p>	<p>7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.</p>
<p>8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p>	<p>8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p>